

CONSIGLIO D'EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUINTA SEZIONE  
DECISIONE FINALE  
SULLA RICEVIBILITA'

del ricorso n. 30392/03  
presentato da Jean Charles MARCHIANI  
contro la Francia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quinta sezione), riunita il 27 maggio 2008 in una Camera composta da:

Peer Lorenzen, *presidente*,

Rait Maruste,

Jean-Paul Costa,

Karel Jungwiert,

Renate Jaeger,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Zdravka Kalaydjieva, *giudici*,

e da Claudia Westerdiek, *cancelliere di sezione*,

Visto il suddetto ricorso presentato l'8 settembre 2003,

Vista la decisione parziale di irricevibilità del 26 gennaio 2006,

Vista la decisione della Corte di avvalersi dell'art. 29 § 3 della Convenzione e di esaminare congiuntamente la ricevibilità e il merito del caso,

Viste le osservazioni presentate dal governo convenuto e quelle presentate in replica dal ricorrente,

Viste le osservazioni scritte ricevute dal sig. Giuseppe Gargani, Presidente della Commissione per gli affari giuridici del Parlamento europeo, che agisce in nome proprio e che il Presidente aveva autorizzato ad intervenire (articoli 36 § 2 della Convenzione e 44 § 2 del Regolamento),

Vista la decisione della Corte, investita di una richiesta presentata dalla parte ricorrente, di non tenere un'udienza dedicata alla ricevibilità e al merito del caso (art. 54 § 3 del Regolamento),

Dopo aver deliberato, rende la seguente decisione:

## FATTO

Il ricorrente, Jean-Charles Marchiani, è un cittadino francese, nato nel 1943 e residente a Parigi. E' rappresentato dinanzi alla Corte dall'avv. Tremolet de Villers, avvocato del Foro di Parigi. Il governo francese («il Governo») è rappresentato dalla sua agente, sig.ra E. Belliard, direttrice degli Affari giuridici presso il Ministero degli Affari esteri.

### **A. Le circostanze del caso**

I fatti oggetto di causa, così come sono stati esposti dalle parti, possono riassumersi come segue. Il ricorrente è attualmente oggetto di diversi procedimenti penali, istruiti da uno stesso giudice istruttore, nei quali furono intrapresi numerosi atti di procedura.

*1. L'oggetto dei diversi procedimenti penali instaurati contro il ricorrente*

#### **a. Procedimento n. 1**

Nel luglio 2000, venne aperta un'inchiesta giudiziaria per i reati di riciclaggio aggravato e abuso di fiducia. In seguito a delle modifiche dell'imputazione intervenute nel 2001, su denuncia del Ministro della Difesa, l'inchiesta si indirizzò sulle attività illecite di traffico di armi delle società Z.O e B. e dei loro dirigenti, sig.ri P.J.F. e A.G. Essa verteva, da un lato, sulla vendita, dal 1993 al 1996, di materiale militare pesante al Camerun, al Congo e in Angola e, dall'altro lato, verteva su degli abusi dei beni sociali e abusi di fiducia, avendo l'esame dei conti bancari delle due società rivelato l'esistenza di bonifici molto numerosi per un totale di parecchie decine di milioni di dollari diretti verso i conti personali dei suddetti dirigenti, di conti cifrati, di conti aperti a nome di terzi o di società «offshore» domiciliate in Svizzera, in Lussemburgo, in Liechtenstein, in Israele, alle Bahamas, negli Stati Uniti e nel Principato di Monaco.

Il ricorrente, in questa pratica, è messo sotto inchiesta per i reati di favoreggiamento dell'abuso di beni sociali, corruzione e ricettazione dei proventi del commercio illecito di armi. Egli avrebbe beneficiato di vantaggi finanziari e di altro genere (una donazione all'associazione Francia Africa Oriente, di cui era il tesoriere, di un ammontare di 1,5 milioni di franchi, dei viaggi in aereo, la presa a carico di un'automobile con autista, la percezione di somme di denaro di un ammontare di più di 4 milioni di franchi) prodigati dai sig.ri P.J.F. e A.G., i due uomini di affari al centro dell'inchiesta. Il procedimento è pendente dinanzi alle giurisdizioni interne.

#### **b. Procedimento n. 2**

Il 23 agosto 2002, il sig. Devaud, giudice istruttore di Ginevra, inviò una denuncia alle autorità francesi. In esecuzione di diverse rogatorie

internazionali trasmesse nel quadro del procedimento n. 1 sopra menzionato, egli faceva notare che aveva scoperto che il ricorrente aveva percepito delle provvigioni notevoli su uno dei suoi conti aperto a Ginevra tra il 1994 ed il 1999, per un importo che ammontava a 2.405.647 marchi tedeschi.

Il 13 settembre 2002, il Procuratore della Repubblica di Parigi aprì un'inchiesta giudiziaria, che aveva per oggetto il pagamento di commissioni da parte di una società tedesca R. alla società I.E. Agencies, in esecuzione di un contratto del 29 settembre 1993, ai sensi del quale la seconda società doveva assistere la prima nella vendita di sistemi di trasmissione per carri armati alla società francese G. Industries, avendo questa ottenuto un contratto di vendita di carri Leclerc alle autorità di Abu Dhabi.

Il 2 agosto 2004, il ricorrente fu messo sotto inchiesta per corruzione commessa da una persona depositaria della pubblica autorità, complicità in corruzione passiva commessa da un privato e favoreggiamento dell'abuso di beni sociali. Era sospettato di aver beneficiato di commissioni illegali, avendo proposto a Y.M., un intermediario, di sbloccare il contratto intervenendo presso la delegazione generale per l'armamento ed il Ministero della Difesa francese sotto condizione di percepire una commissione pagata dalla società R.

Con sentenza del 14 dicembre 2005, il Tribunale correzionale di Parigi condannò il ricorrente a tre anni di reclusione, di cui un anno non sospeso, e al pagamento di 150.000 euro di multa; ordinò la confisca per equivalente dei beni oggetto della corruzione per un valore di 1.250.225 euro, e decretò la privazione dei diritti civili per il ricorrente per la durata di cinque anni.

Con sentenza del 1° marzo 2007, la nona sezione della Corte d'Appello di Parigi confermò la sentenza per quanto riguarda la colpevolezza del ricorrente. Quanto alla pena, la riformò parzialmente soltanto nel senso che innalzò la pena della reclusione senza sospensione condizionale a tre anni.

### **c. Procedimento n. 3**

Il 22 ottobre 2002, fu aperta un'inchiesta giudiziaria contro ignoti chiamata « Aeroporti di Parigi », per i reati di abuso di fiducia e favoreggiamento dell'abuso di beni sociali. Essa verteva sul pagamento da parte della società V. Industries al ricorrente, su uno dei suoi conti aperto in una banca della Confederazione elvetica, di diverse provvigioni, per un importo complessivo di 9,7 milioni di franchi francesi, al fine di assicurarsi di ottenere l'appalto bandito da Aeroporti di Parigi per l'installazione di un sistema automatizzato di smistamento dei bagagli.

Il 2 agosto 2004, il ricorrente fu messo sotto inchiesta nell'ambito di questo procedimento, per il reato di favoreggiamento dell'abuso di beni sociali.

Con sentenza del 14 dicembre 2005, il Tribunale correzionale di Parigi condannò il ricorrente ad una pena di diciotto mesi di reclusione, a 250.000

euro di multa, e decretò la confisca per equivalente dei beni occultati per un valore di un milione di euro.

Con sentenza del 1° marzo 2007, la nona sezione della Corte d'Appello di Parigi condannò il ricorrente a due anni di reclusione, di cui un anno non sospeso, e per il resto confermò la sentenza impugnata.

#### **d. Procedimento n. 4**

Su segnalazione della Direzione per la sorveglianza del territorio, il Procuratore della Repubblica di Parigi dispose, il 26 gennaio 2001, un'indagine preliminare al fine di determinare l'origine dei movimenti di fondi registrati da una decina di anni tra il ricorrente e il sig. I.S. Nel giugno 2001, venne aperta un'inchiesta giudiziaria per il reato di riciclaggio commesso in modo abituale in un gruppo organizzato. Il deferimento al magistrato responsabile della pratica fu esteso ai reati di corruzione attiva o passiva da parte di un soggetto pubblico, a causa della scoperta di interventi che avevano beneficiato la cerchia del sig. I.S. in occasione di procedimenti di naturalizzazione e di conseguimento di permessi di soggiorno, ed anche per i capi di imputazione di abuso di beni sociali.

Il 2 agosto 2004, il ricorrente fu messo sotto inchiesta per favoreggiamento di abusi di beni sociali imputabili a I.S., per avere scientemente occultato sui suoi conti bancari a Parigi e in Svizzera, da un lato, dei fondi provenienti dalle società CMN, DCN International e T. per un importo di 765.112 euro, dall'altro lato una somma di 5.717.427 di franchi francesi per la locazione non pagata di un appartamento, di proprietà della società T., messo gratuitamente a disposizione dell'associazione Francia Africa Oriente, nella quale egli disponeva di locali, e infine dei prelievi senza causa di denaro liquido per un importo complessivo valutato in euro 7.317.552 a scapito delle suddette società.

#### *2. Le richieste di revoca dell'immunità parlamentare del ricorrente*

Nell'ambito dei procedimenti n. 1 e 2 sopra menzionati, il sig. Courroye, il giudice istruttore, con due ordinanze di restituzione degli atti al pubblico ministero del 26 novembre 2002, ordinò la trasmissione del fascicolo al Procuratore della Repubblica, affinché costui chiedesse al Parlamento europeo la revoca dell'immunità parlamentare di cui godeva il ricorrente.

Il 31 marzo 2003, il Ministro degli Affari esteri trasmise al Presidente del Parlamento europeo un rapporto del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Parigi, datato 16 dicembre 2002, relativo ad una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare del ricorrente. Questa trasmissione venne fatta in applicazione dell'art. 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, dell'art. 4 § 2 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, e così pure in applicazione dell'art. 6 del Regolamento interno del Parlamento europeo.

Questo rapporto precisava che una misura di custodia cautelare del ricorrente era la sola suscettibile di far cessare la turbativa dell'ordine pubblico, di mantenere l'interessato a disposizione delle autorità giudiziarie, di impedirgli di entrare in contatto con i diversi testimoni o complici dei suoi intrighi e di consentire agli inquirenti di condurre normalmente le loro indagini.

Nell'ambito del procedimento n. 3, il giudice istruttore, con una nuova ordinanza di restituzione degli atti al pubblico ministero del 18 marzo 2003, ordinò la trasmissione del fascicolo al Procuratore della Repubblica, affinché costui chiedesse al Parlamento europeo la revoca dell'immunità parlamentare del ricorrente.

Il 15 aprile 2003 il Ministro degli Affari esteri trasmise al Presidente del Parlamento europeo un rapporto del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Parigi datato 26 marzo 2003, relativo alla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare del ricorrente, sollecitata dal sig. Courroye, al fine di porre quest'ultimo in stato di custodia cautelare. Vi era indicato che gli elementi aggiornati dimostravano che il ricorrente aveva percepito un'intera commissione occulta su un conto posseduto in Svizzera, per poi operare delle redistribuzioni dirette a diversi suoi complici.

Il 13 maggio 2003, il giornale *Le Monde* pubblicò un articolo intitolato: «Perché il giudice Courroye vuole incarcerare Jean-Charles Marchiani; una quarta richiesta di revoca dell'immunità parlamentare riguardante il braccio destro di Charles Pasqua doveva essere presentata al Parlamento europeo lunedì 12 maggio. «Le Monde» pubblica il contenuto di due precedenti richieste, nelle quali il giudice evoca la necessità di mettere il parlamentare in carcere.» Questo articolo riprendeva alcuni passaggi delle ordinanze del giudice istruttore di restituzione degli atti al pubblico ministero del 26 novembre 2002 e del 18 marzo 2003, le quali indicavano i fatti che venivano rimproverati al ricorrente e le misure istruttorie eseguite, come pure le ragioni che a suo avviso richiedevano la messa in stato di custodia cautelare di quest'ultimo.

In un inserto intitolato «*Il deputato dell'RPF dice di essere assolutamente sereno*», il ricorrente, intervistato dal quotidiano, si dichiarò «stupito che un giudice voglia mandarlo in carcere prima ancora di metterlo sotto inchiesta. Questo procedimento va contro la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Non avendo avuto accesso al fascicolo, non so che cosa mi si rimproveri esattamente; non posso quindi difendermi».

Con lettera del 14 luglio 2003, il Presidente della Commissione giuridica e del mercato interno del Parlamento europeo informò il ricorrente che, nel corso della sua riunione dell'8 luglio 2003, la commissione aveva esaminato due richieste di revoca della sua immunità parlamentare provenienti dalle autorità francesi. La commissione invitò il ricorrente a venire a spiegarsi il 10 settembre 2003 su questo argomento.

Con decisione unanime, nel novembre 2003, la Commissione giuridica e del mercato interno del Parlamento europeo respinse la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare del ricorrente. Essa dichiarò che non era escluso che «i procedimenti penali instaurati da elementi singoli, isolati, dell'apparato giudiziario francese [costituissero un caso di *fumus persecutionis*] e fossero sottesi dal proposito di nuocere all'attività politica del deputato». Osservò in particolare che, «come dimostrano gli articoli comparsi sulla stampa francese (...) sembra che il giudice investito del caso non abbia rispettato il segreto istruttorio».

### *3. La custodia cautelare del ricorrente*

Con tre ordinanze del 2 agosto 2004 (nell'ambito dei procedimenti n. 2, 3 e 4), il Tribunale della libertà ordinò la messa del ricorrente in stato di custodia cautelare. Queste ordinanze furono confermate da tre sentenze del 12 agosto 2004 pronunciate dalla sezione istruttoria della Corte d'Appello di Parigi.

Il 18 febbraio 2005 il ricorrente fu scarcerato e la misura fu accompagnata dall'applicazione della libertà vigilata.

### *4. Le intercettazioni telefoniche*

Nell'ambito del procedimento n. 4, il giudice istruttore, con due commissioni rogatorie datate 14 giugno 2004, dispose l'intercettazione e la registrazione delle conversazioni telefoniche dell'utenza dell'abitazione del ricorrente fino al 14 ottobre 2004 e del telefono cellulare di sua moglie fino alla medesima data. Le intercettazioni eseguite terminarono il 9 agosto 2004 sulla linea fissa e il 1° settembre 2004 sul telefono cellulare. Gli atti di esecuzione delle due commissioni rogatorie furono allegati al fascicolo.

Il 13 agosto 2004 il ricorrente presentò un'istanza per la declaratoria di nullità di atti del procedimento. Egli esponeva che le intercettazioni telefoniche erano state disposte sebbene a quella data egli fosse ancora membro del Parlamento europeo, non essendo il suo mandato di deputato europeo terminato che alle ore 0,00 del 19 luglio 2004. Di conseguenza chiedeva l'annullamento degli atti contenenti la ritrascrizione delle conversazioni telefoniche, realizzata in applicazione dell'art. 100-7 primo comma del codice di procedura penale, nella misura in cui il Presidente del Parlamento europeo non era stato avvisato di queste intercettazioni. Aggiunse che la corte non poteva escludere l'applicazione dell'art. 100-7 ai deputati europei senza aver previamente consultato in via pregiudiziale la Corte di Giustizia delle Comunità europee o il Ministro degli Affari esteri, che sarebbe l'unico a poter interpretare i trattati, quando la loro interpretazione solleva delle questioni di ordine pubblico internazionale.

Con sentenza dell'8 dicembre 2004, la sezione istruttoria della Corte d'Appello di Parigi dichiarò la nullità di alcuni atti del procedimento e dispose l'annullamento di altri atti, considerando in particolare:

## DECISIONE MARCHIANI c. FRANCIA

« (...) che risulta dagli artt. 3 e 10 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, che i rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni che parte dalla prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione e che finisce al momento della prima riunione del nuovo Parlamento; che l'art. 4 del Regolamento del Parlamento europeo precisa che ogni deputato rimane in carica sino all'inizio della prima seduta del Parlamento successiva alle elezioni; che ne discende che il mandato di deputato europeo del ricorrente è terminato alle ore 0,00 del 19 luglio 2004, giorno della prima riunione del Parlamento successivo;

Considerando che le disposizioni dell'art. 100-7 che disciplinano le intercettazioni telefoniche eseguite sulle linee dei deputati, senatori, avvocati e magistrati non rientrano nel campo dell'immunità parlamentare; che tutto sommato, Pierre Mazeaud, autore dell'emendamento codificato nell'articolo sopraindicato, e Presidente della Commissione legislativa, ha esplicitamente dichiarato durante i dibattiti parlamentari: «se, come cittadino, mi sembra necessario, affinché l'istruttoria sia la migliore possibile, che i deputati possano essere intercettati, mi sembra normale, senza che ciò assomigli affatto ad una misura di protezione, che il Presidente dell'Assemblea nazionale o quello del Senato sia avvertito di una simile decisione» spiegando che lo scopo dell'emendamento «risiede soprattutto nel suo effetto dissuasivo» prima di affermare che «le intercettazioni telefoniche non hanno niente a che vedere con la nozione di immunità parlamentare».

Che i passaggi di questi dibattiti invocati dal ricorrente nella sua memoria non sono di quelli che rimettono in discussione questa analisi perché riguardano non già l'art. 100-7 sopraindicato, bensì un emendamento respinto soprattutto in ragione del fatto che faceva trasparire una mancata comprensione della nozione di immunità parlamentare;

Considerando che ai sensi dell'art. 100-7 del codice di procedura penale, «nessuna intercettazione può aver luogo sull'utenza di un deputato o di un senatore senza che il presidente dell'assemblea alla quale appartiene ne sia informato dal giudice istruttore»; che per la portata generale dei termini utilizzati, questo testo si applica a tutti i deputati, che siano eletti all'Assemblea nazionale o al Parlamento europeo;

Che la mancanza di un riferimento esplicito nel corso dei dibattiti parlamentari ai deputati eletti al Parlamento europeo dimostra che il legislatore non ha inteso escluderli dal campo di applicazione di questo testo;

Considerando che risulta dai dibattiti parlamentari che questo testo è stato approvato per tutelare meglio la vita privata dei deputati e per evitare la divulgazione a mezzo stampa del contenuto di intercettazioni non veramente indispensabili alla dimostrazione della verità, che mira dunque a proteggere tutte le utenze di cui il deputato o il senatore è titolare, compresa quella del suo domicilio personale;

Che non potrebbe, come sostiene il signor Procuratore Generale, dedursi dall'intervento della sig.ra Neiertz, che mirava a difendere l'emendamento che ella aveva presentato e che non è stato adottato, che questo art. 100-7 non si applicherebbe alla linea dipendente dal domicilio del deputato;

Che ne consegue che la linea telefonica mobile di cui è titolare [la moglie del ricorrente] non gode della tutela prevista dall'art. 100-7 del codice di procedura penale, e questo anche se è stata utilizzata da [ricorrente]; che, a questo proposito, l'indagato invoca inutilmente il suo regime matrimoniale;

DECISIONE MARCHIANI c. FRANCIA

Che, di conseguenza, il giudice istruttore poteva disporre delle intercettazioni su questa utenza di cui [il ricorrente] non era titolare senza informarne il Parlamento europeo;

Considerando, per contro, che le intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza dell'abitazione [del ricorrente], fino alle ore 0,00 del 19 luglio 2004, benché il Presidente dell'Assemblea alla quale egli apparteneva non ne fosse stato informato, sono nulle; che quelle effettuate a decorrere dal 19 luglio 2004, data a partire dalla quale [il ricorrente] non era più deputato europeo, sono, dal canto loro, assolutamente regolari (...)

Nel frattempo, con tre verbali del 28 e 30 luglio 2004, il giudice istruttore allegò ai fascicoli dei procedimenti n. 2 e 3 delle copie estratte dalla ritrascrizione delle intercettazioni telefoniche disposte il 14 giugno 2004. Il 3 agosto 2004, il ricorrente presentò due istanze per la declaratoria di nullità di atti del procedimento.

Nei procedimenti n. 2 e 3, la sezione istruttoria della Corte d'Appello di Parigi, con due sentenze dell'8 dicembre 2004, che riprendevano una motivazione molto simile a quella riprodotta sopra, giunse alla stessa conclusione.

Il ricorrente fece ricorso in cassazione contro queste tre sentenze invocando una violazione degli artt. 100-7 primo comma e 593 del codice di procedura penale, dell'art. 8 della Convenzione, dell'art. 10 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e dell'art. 26 della Costituzione del 4 ottobre 1958 modificato il 4 agosto 1995. Anche il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Parigi fece ricorso in cassazione.

Con tre sentenze del 16 marzo 2005, la Corte di Cassazione, dopo aver riunito i tre ricorsi in ragione della loro connessione, cassò ed annullò senza rinvio, nelle sole disposizioni delle stesse che avevano dichiarato la nullità degli atti di indagine, le tre sentenze della sezione istruttoria della Corte d'Appello di Parigi, considerando che:

« Visto l'art. 100-7, primo comma, del Codice di procedura penale;

Atteso che se ai sensi dell'articolo [100-7 primo comma del codice di procedura penale], non può aver luogo nessuna intercettazione sulla linea telefonica di un deputato o di un senatore, senza che il presidente dell'assemblea alla quale appartiene ne sia informato dal giudice istruttore, non risulta da alcun testo di legge o di trattato internazionale, né da alcun principio costituzionale che questa disposizione sia applicabile ai rappresentanti del Parlamento europeo;

Atteso che, per annullare le intercettazioni di comunicazioni eseguite sulla linea telefonica [del ricorrente], quando egli occupava la carica di rappresentante al Parlamento europeo, la sentenza impugnata ricorda che, per la portata generale dei termini utilizzati, l'art. 100-7, primo comma, del codice di procedura penale si applica a tutti i deputati, sia che siano eletti all'Assemblea nazionale, sia che siano eletti al Parlamento europeo;

Ma dato che nel pronunciarsi in questo senso, anche se nessun testo o principio consente di estendere ai rappresentanti del Parlamento europeo le disposizioni dell'art. 100-7 primo comma, applicabili ai soli deputati dell'Assemblea nazionale e ai senatori

della Repubblica, la sezione istruttoria ha male interpretato il testo sopraindicato e ha ignorato il principio sopra enunciato.»

Il 5 luglio 2005, il Parlamento europeo approvò una decisione riguardante la richiesta di tutela dell'immunità e dei privilegi del ricorrente. Esso ritenne che la Corte di Cassazione francese non avesse applicato l'art. 10 del suddetto Protocollo, negando così al ricorrente il beneficio dell'immunità di cui godono i parlamentari nazionali in virtù dell'art. 100-7 del codice di procedura penale. Di conseguenza, decise di difendere l'immunità e i privilegi del ricorrente, chiese che «la sentenza n. 1784 del 16 marzo 2005 della Corte di Cassazione sia annullata o revocata e, ad ogni modo, che cessi ogni conseguenza di fatto o di diritto della suddetta sentenza», ed incaricò il suo Presidente di trasmettere immediatamente questa decisione e la relazione della sua commissione competente alla Corte di Cassazione, al governo francese e così pure all'Assemblea nazionale e al Senato della Repubblica francese.

Il 15 novembre 2005, il Parlamento europeo adottò una risoluzione su un'eventuale violazione del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee da parte di uno Stato membro, nella quale stabiliva di chiedere alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'art. 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea contro la Repubblica francese, per violazione del diritto comunitario primario. Il 4 agosto 2006 la Commissione informò il Parlamento della sua intenzione di non prendere nessuna iniziativa in questo senso.

##### *5. La fase del giudizio*

Nell'ambito dei procedimenti n. 2 e 3, il ricorrente, con due ordinanze datate rispettivamente 23 marzo e 7 aprile 2005, fu rinviato dinanzi al Tribunale di prima istanza di Parigi per ivi rispondere dei fatti che gli venivano rimproverati.

Con conclusioni presentate prima di ogni discussione nel merito, il ricorrente chiese in particolare al Tribunale di investire la Corte di Giustizia delle Comunità europee di una questione pregiudiziale sull'interpretazione e sull'applicazione dell'art. 10 del Protocollo dell'8 aprile 1965. Egli affermava di avere adito la Corte europea dei diritti dell'uomo con un ricorso fondato sull'art. 8 della Convenzione e spiegava che, considerato il contrasto esistente tra le sentenze del 16 marzo 2005 della Corte di Cassazione e i termini dell'art. 10 del Protocollo come quelli della decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2005, questa misura era inevitabile.

Con due sentenze pronunciate il 14 dicembre 2005 (si veda il procedimento n. 2), il suddetto tribunale respinse le eccezioni di irricevibilità sollevate dal ricorrente.

Sul rinvio pregiudiziale, il Tribunale di prima istanza ritenne in particolare che un simile rinvio non fosse necessario dal momento che, conformemente alla sentenza pronunciata il 16 marzo 2005 dalla sezione

penale della Corte di Cassazione, la cui decisione si impone quanto al reinserimento nel fascicolo di indagine degli atti impugnati di nullità, l'estensione ai rappresentanti del Parlamento europeo delle disposizioni dell'art. 100-7 del codice di procedura penale non poteva derivare dall'applicazione dell'art. 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'8 aprile 1965.

Sull'azione penale, il Tribunale dichiarò il ricorrente colpevole dei fatti rimproverati, dopo aver considerato che la sua strategia di difesa – consistente nel sostenere che egli aveva ricevuto dalle più alte autorità dello Stato francese, a partire dal 1986, l'incarico di raccogliere dei fondi all'estero, messi a sua disposizione al fine di finanziare delle operazioni segrete nell'interesse dello Stato in materia di lotta contro il terrorismo internazionale – era inefficace. Per quanto riguarda il contenuto delle intercettazioni telefoniche oggetto di contestazione, il Tribunale affermò che il comportamento del ricorrente, esaminato alla lettura delle intercettazioni contestate intervenute nel giugno e nel luglio 2004, «assomigliava più a quello di una persona che cerca con tutti i mezzi di influenzare lo svolgimento di un procedimento giudiziario in corso al fine di sfuggire alla propria responsabilità penale, che non a quello di una persona preoccupata di proteggere eventuali agenti la cui sicurezza all'estero potrebbe essere in pericolo, come egli ha tentato di sostenere in udienza, riguardando la maggior parte delle conversazioni la sua situazione personale e non quelle di presunti agenti in pericolo» .

## **B. Il diritto e la prassi pertinenti**

### *1. Il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato l'8 aprile 1965, e allegato ai Trattati che istituiscono le Comunità europee*

#### **Articolo 9**

«I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.»

#### **Articolo 10**

«Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

- a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese,
- b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.»

## 2. *Il regolamento interno del Parlamento europeo*

### **Articolo 6 (relativo alla revoca dell'immunità parlamentare)**

« 1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità ad un deputato è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

3. Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

Il deputato o ex deputato può essere rappresentato da un altro deputato. La richiesta non può essere presentata da un altro deputato senza l'accordo del deputato interessato.

4. In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o venga portata restrizione alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il Presidente, previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere l'iniziativa di confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il Presidente comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il Parlamento.»

## 3. *La Costituzione del 4 ottobre 1958*

### **Articolo 26**

« Nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni.

Nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'assemblea di appartenenza. Detta autorizzazione non è richiesta in caso di flagranza o di condanna definitiva.

La detenzione, le misure privative o restrittive della libertà o l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento sono sospese per la durata della sessione qualora l'assemblea alla quale appartiene lo richieda.

L'assemblea interessata si riunisce di pieno diritto in sedute supplementari per consentire, se del caso, l'applicazione del comma di cui sopra.»

L'art. 26 della Costituzione concede al parlamentare un'immunità ed una inviolabilità. In un articolo intitolato «*Il giudice, l'eletto e la Costituzione*», l'autore, François Luchaire, illustra come questi benefici, ritenuti necessari per l'esercizio del mandato, sembrino limitati sia dalla giurisprudenza che dalla legge costituzionale («*Cahiers du Conseil constitutionnel*» n. 14, da

ottobre 2002 a febbraio 2003, nella parte «Studi e dottrina» concernente il tema «*La giustizia nella Costituzione*»; questo articolo è disponibile sul seguente sito <http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc14/etudes2.htm>).

Da un lato, il Consiglio costituzionale ha ritenuto che i discorsi – scritti o orali – pronunciati da un parlamentare nell’esercizio di un incarico che gli ha affidato il governo non siano coperti dall’immunità (Consiglio costituzionale, 262 Decisione del 7 novembre 1989). Dall’altro lato, benché l’art. 26 disponesse, nella sua stesura originaria, che «nessun membro del Parlamento [poteva], per la durata delle sessioni, essere perseguito o arrestato in materia penale se non con l’autorizzazione dell’assemblea cui appartiene, salvo il caso di flagranza», la legge costituzionale del 4 agosto 1995, modificando questo articolo, «ha fatto un nuovo passo nella direzione della separazione tra gli apprezzamenti giudiziari e quelli politici [dato che] ormai l’autorizzazione (...) non è necessaria se non per un arresto o per ogni altra misura restrittiva della libertà, salvo il caso di flagranza. Ma soprattutto, se pure non viene formulata nessuna richiesta di arresto o di libertà vigilata prima della fine di un procedimento, il carattere definitivo di una condanna consente l’arresto senza autorizzazione [Era già così prima della legge costituzionale del 4 agosto 1995, ma soltanto quando l’azione giudiziaria era stata promossa al di fuori delle sessioni del Parlamento]. La separazione dell’ambito giudiziario da quello politico è così completa (...)».

#### *4. Il codice di procedura penale*

##### **Articolo 11**

«Salvo che nei casi in cui la legge dispone diversamente e senza pregiudizio per i diritti della difesa, il procedimento nel corso dell’inchiesta e dell’istruttoria è segreto.

Chiunque partecipi a tale procedimento è tenuto al segreto professionale nelle condizioni e sotto le pene previste dagli artt. 226-13 e 226-14 del Codice penale.»

##### **Articolo 81**

«Il giudice istruttore procede, a termini di legge, a tutti gli atti di indagine che ritiene utili alla dimostrazione della verità. Egli raccoglie le prove a carico e a discarico.

E’ fatta una copia di questi atti, come pure di tutti i documenti del procedimento; ciascuna copia è autenticata dal cancelliere o dall’ufficiale di polizia giudiziaria incaricato citato al comma 4. Tutti i documenti del fascicolo sono catalogati dal cancelliere a mano a mano che essi vengono redatti o ricevuti dal giudice istruttore.

(...)

Se il giudice istruttore si trova nell’impossibilità di procedere di persona a tutti gli atti di istruzione, può delegare gli ufficiali di polizia giudiziaria al fine di far loro eseguire tutti gli atti di indagine necessari nelle condizioni e con le riserve previste negli artt. 151 e 152.

Il giudice istruttore deve verificare gli elementi investigativi così raccolti. (...)»

Gli articoli da 100 a 100-7, introdotti nel codice di procedura penale dalla legge n. 91-646 del 10 luglio 1991 sulla riservatezza delle comunicazioni effettuate attraverso comunicazioni elettroniche, disciplinano le «intercettazioni di comunicazioni effettuate attraverso mezzi di telecomunicazione». La circolare generale C. 100 del 26 settembre 1991 precisa che rientrano «nel campo di applicazione dell'[art. 100], le intercettazioni di comunicazioni trasmesse o ricevute su terminali quali il telefono, il fax, il minitel, i ricevitori di servizi di radioavviso terrestre, il telex».

Queste disposizioni sono così formulate:

**Articolo 100**

«In materia penale ed in materia correzionale, se la pena in cui si incorre è pari o superiore a due anni di detenzione, il giudice istruttore può, quando le esigenze di indagine lo richiedono, disporre l'intercettazione, la registrazione e la trascrizione delle comunicazioni effettuate attraverso mezzi di telecomunicazione. Queste operazioni sono eseguite sotto la sua autorità ed il suo controllo.

La decisione che dispone l'intercettazione ha forma scritta. Non ha natura giurisdizionale e non è impugnabile.»

**Articolo 100-1**

«La decisione adottata ai sensi dell'art. 100 deve contenere tutti gli elementi di identificazione del collegamento da intercettare, la violazione che giustifica il ricorso all'intercettazione come pure la durata di questa.»

**Articolo 100-2**

«Questa decisione è adottata per un periodo massimo di quattro mesi. Essa non può essere rinnovata se non nelle stesse condizioni di forma e di durata.»

**Articolo 100-3**

«Il giudice istruttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria da lui incaricato può intimare a qualunque operatore qualificato di un servizio o organismo posto sotto l'autorità o la tutela del ministro delle telecomunicazioni o a qualunque operatore qualificato di un gestore di rete o fornitore autorizzato di servizi di telecomunicazioni di procedere all'installazione di un dispositivo di intercettazione.»

**Articolo 100-4**

«Il giudice istruttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria da lui incaricato redige verbale di ciascuna delle operazioni di intercettazione e di registrazione. Tale verbale menziona la data e l'ora in cui l'operazione è iniziata e quelle in cui si è conclusa.»

**Articolo 100-5**

«Il giudice istruttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria da lui incaricato trascrive la comunicazione utile alla dimostrazione della verità. Ne viene redatto verbale. Tale trascrizione viene allegata al fascicolo.»

## DECISIONE MARCHIANI c. FRANCIA

Le comunicazioni in lingua straniera sono trascritte in francese con l'assistenza di un interprete richiesto a tal fine.»

### **Articolo 100-6**

«Le registrazioni sono distrutte, su richiesta del Procuratore della Repubblica o del Procuratore generale, alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale.

Dell'operazione di distruzione è redatto verbale.»

### **Articolo 100-7**

«Nessuna intercettazione può aver luogo sull'utenza di un deputato o di un senatore senza che il presidente dell'assemblea alla quale appartiene ne sia informato dal giudice istruttore.

Nessuna intercettazione può aver luogo su una linea dipendente da uno studio legale o dal domicilio di un avvocato senza che il presidente dell'ordine degli avvocati ne sia informato dal giudice istruttore.

Le formalità previste dal presente articolo sono prescritte sotto pena di nullità.»

## *5. Il codice civile*

### **Articolo 9-1**

«Ciascuno ha diritto al rispetto della presunzione di innocenza.

Quando una persona posta in stato di fermo, messa sotto inchiesta o che costituisce l'oggetto di un mandato di comparizione in giudizio, di una requisitoria del Procuratore della Repubblica o di una querela con costituzione di parte civile è, prima di qualsivoglia condanna, presentata pubblicamente come colpevole dei fatti che costituiscono l'oggetto dell'inchiesta o dell'istruttoria giudiziale, il giudice può, anche in sede di procedura d'urgenza, ordinare l'inserimento nella pubblicazione interessata di un comunicato per far cessare l'offesa alla presunzione di innocenza, senza pregiudizio di un'azione per il risarcimento dei danni subiti e delle altre misure che possono essere prescritte in applicazione del nuovo Codice di procedura civile, e ciò a spese della persona, fisica o giuridica, responsabile.»

## *6. La legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa*

### **Articolo 23**

«Saranno puniti come complici di un'azione qualificata come crimine o reato coloro che, mediante discorsi, grida o minacce proferite in luoghi pubblici o riunioni pubbliche, ovvero attraverso scritti, stampati, disegni, illustrazioni, dipinti, emblemi, immagini o qualunque altro supporto dello scritto, della parola o dell'immagine venduti o distribuiti, messi in vendita o esposti in luoghi pubblici o in pubbliche riunioni, ovvero mediante affissioni o manifesti esposti al pubblico, o con ogni altro mezzo di comunicazione audiovisiva, avranno direttamente istigato l'autore o gli autori a commettere la suddetta azione, se l'incitamento ha avuto effetto.»

### **Articolo 29**

«Ogni affermazione o accusa che leda l'onore o la reputazione della persona o del corpo cui il fatto è attribuito costituisce una diffamazione. La pubblicazione diretta o mediante riproduzione di tale affermazione o accusa è punibile, anche se è fatta sotto

forma dubitativa o se riguarda una persona o un corpo di cui non si faccia espressamente il nome, ma la cui identificazione sia resa possibile dai termini dei discorsi, grida, minacce, scritti o stampati, affissioni o manifesti incriminati.

(...)»

La Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità dell'atto introduttivo di un giudizio comprendente, in maniera cumulativa, per gli stessi fatti, un'azione per diffamazione sulla base della legge del 29 luglio 1881 e un'azione risarcitoria per l'offesa al rispetto della presunzione di innocenza sulla base dell'art. 9-1 del codice civile (sentenza n. 1436, Seconda Sezione Civile, 8 luglio 2004, Bull. n. 387).

## DOGLIANZE

1. Nella sua istanza iniziale dell'8 settembre 2003, il ricorrente, invocando l'art. 6 § 2 della Convenzione, si lamenta del fatto che le autorità francesi, e in particolare il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Parigi, hanno manifestato incondizionatamente la volontà di incarcerarlo prima ancora di avergli fatto conoscere ciò che gli veniva rimproverato, e quindi prima ancora che egli abbia potuto difendersi. Spiega che in Francia è stata data grande pubblicità a questa volontà di incarcerazione e cita un articolo di *Le Monde*, in data 13 maggio 2003, dal quale risulta che i giornalisti hanno potuto consultare le ordinanze del 26 novembre 2002. A suo avviso, egli si è ritrovato, agli occhi dell'opinione pubblica, già condannato prima di essere stato giudicato. Chiede la condanna della Francia «per aver violato il principio della presunzione di innocenza, del contraddittorio e dell'equo processo e per aver così leso il suo onore e la sua reputazione, facendolo ritenere, in documenti ai quali è attribuita la massima autorevolezza, colpevole prima di essere stato giudicato e meritevole della detenzione».

2. Con lettera del 2 agosto 2005, integrata da un'altra datata 24 novembre 2005, il ricorrente, invocando l'art. 8 della Convenzione, si lamenta dell'illegalità delle intercettazioni telefoniche che hanno nondimeno giustificato le inchieste, le misure di custodia cautelare ed il diniego della libertà vigilata. Ricorda che il suo mandato di parlamentare europeo è terminato il 18 luglio 2004 alla fine della sessione parlamentare e che, fino a quella data, doveva godere della tutela prevista dall'art. 100-7 del codice di procedura penale, che stabilisce che le linee telefoniche di un parlamentare non possono essere intercettate se non previo avviso dato al presidente dell'assemblea cui appartiene. A questo proposito ricorda che l'art. 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee prevede espressamente che i deputati del Parlamento europeo godono nel loro Paese

di provenienza degli stessi privilegi ed immunità dei membri dei Parlamenti nazionali.

## DIRITTO

1. Il ricorrente si lamenta di una violazione del principio della presunzione di innocenza. Invoca l'art. 6 § 2 della Convenzione così formulato:

«Ogni persona accusata di un reato si presume innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.»

### **1. Argomenti delle parti**

#### *a) Il Governo*

Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne che si offrivano al ricorrente per lamentarsi della pubblicazione sul giornale *Le Monde* di un articolo che ledeva la sua presunzione di innocenza. Fa notare, da un lato, che egli aveva la possibilità di promuovere un'azione sulla base dell'art. 9-1 del codice civile, dall'altro lato che egli aveva la possibilità di presentare una querela con costituzione di parte civile per violazione del segreto istruttorio o del segreto professionale ed anche per il favoreggiamento della violazione di un tale segreto contro il giornale *Le Monde*, sulla base dell'art. 226-13 del codice penale e, infine, che il ricorrente poteva promuovere un'azione per diffamazione in virtù degli artt. 29 e 32 della legge del 29 luglio 1881, che prevedono e puniscono la pubblicazione di un'accusa di un fatto che leda l'onore o la reputazione di una persona. In mancanza dell'esercizio da parte del ricorrente di uno di questi tre rimedi a sua disposizione, questa parte del ricorso sarebbe irricevibile.

In via subordinata, sulla fondatezza della doglianza, il Governo considera innanzitutto che non risulta dal fascicolo che il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Parigi abbia pubblicamente espresso l'opinione che occorreva porre il ricorrente in stato di custodia cautelare. Ricorda che il rapporto redatto dal Procuratore generale non aveva affatto carattere pubblico. A questo proposito, il Governo sottolinea che l'unico documento menzionato dal ricorrente a sostegno della sua affermazione è un articolo di stampa, datato 13 maggio 2003 e pubblicato dal giornale *Le Monde*, nel quale non si fa nessun cenno alla motivazione del Procuratore generale o ad una dichiarazione pubblica di questo magistrato. Aggiunge che in nessun caso questo articolo potrebbe essere considerato come una «dichiarazione pubblica», dal momento che sia il giudice istruttore, sia il Procuratore generale sono estranei a questa pubblicazione.

Il Governo considera poi che il Procuratore generale, nel suo parere consegnato al Guardasigilli, si è limitato a far valere le prove a carico del ricorrente, descrivendo una condizione di sospetto e le ragioni che lo conducevano a richiedere l'applicazione nei suoi confronti della custodia cautelare. Ammesso che questo testo possa essere considerato come pubblico, esso non potrebbe costituire una violazione della presunzione di innocenza, dal momento che è stato redatto nel contesto di un procedimento penale e nell'ambito delle attribuzioni giudiziarie del suo autore, come previste e disciplinate dalla legge. Inoltre, il Governo osserva che questo parere ha potuto essere messo in discussione da parte del ricorrente all'epoca del procedimento di revoca dell'immunità parlamentare, e che l'insieme delle prove a suo carico ha costituito l'oggetto di dibattimenti in contraddittorio, nel corso dei quali egli ha potuto esercitare i diritti di difesa.

*b) Il ricorrente*

Il ricorrente ritiene che, se la pubblicazione dell'articolo in questione è stata effettuata senza il consenso del Procuratore generale o del giudice istruttore, essa richiedeva da parte delle autorità competenti l'avvio dei procedimenti che il Governo menziona. La mancanza di protesta, di azione giudiziaria o semplicemente di rettifica da parte di queste autorità comprova a suo avviso la loro complicità, quanto meno passiva, in questa pubblicazione, ed anche l'esistenza di un'intesa, almeno tacita, tra la stampa e tali autorità giudiziarie.

Il ricorrente sostiene poi che certi passaggi contenuti nel rapporto del Procuratore generale, trasmesso il 31 marzo 2003 al Presidente del Parlamento europeo, hanno fatto gravare su di lui una pesante presunzione di colpevolezza che ha condotto alla sua messa in stato di custodia cautelare e alla sua condanna, nonostante essa sia priva di fondamento. Le cose stanno in questi termini quando il magistrato afferma che i fatti rimproverati potevano indurlo a darsi alla fuga, anche se questa ipotesi è stata smentita dal seguito degli eventi e nonostante egli abbia sempre chiesto di essere ascoltato, o quando si afferma che era «certo» che egli avesse «beneficiato» di «distrazioni accertate», benché nessun elemento del fascicolo consentisse di provarlo, o infine che fosse stata provocata una turbativa dell'ordine pubblico, quando i fatti in questione sarebbero stati compiuti più di dieci anni prima e non hanno mai dato luogo a nessuna denuncia. Aggiunge che il Governo riconosce che l'esame in contraddittorio dei documenti costituenti prove a carico non si era svolto all'epoca della trasmissione del rapporto, e conclude che la sua condanna nell'opinione pubblica è stata ovvia già prima del dibattito dinanzi ai tribunali.

**2. La valutazione della Corte**

La Corte ricorda che la presunzione di innocenza consacrata dal paragrafo 2 dell'art. 6 figura tra gli elementi dell'equo processo penale

richiesto dall'art. 6 § 1. Essa finisce per essere ignorata se una dichiarazione ufficiale concernente un imputato riflette l'opinione che egli sia colpevole, sebbene la sua colpevolezza non sia stata preliminarmente legalmente accertata. Basta, anche in mancanza di un formale accertamento, una motivazione che porti a credere che il magistrato consideri l'interessato colpevole (si veda, *mutatis mutandis*, *Allenet de Ribemont c. Francia*, sentenza del 10 febbraio 1995, § 35). Inoltre, un'offesa alla presunzione di innocenza può provenire non soltanto da un giudice o da un tribunale, ma anche da altre autorità pubbliche (*ibidem*, § 36), compresi i pubblici ministeri. Tuttavia, la questione di sapere se la dichiarazione di un funzionario pubblico costituisca una violazione del principio della presunzione di innocenza deve essere risolta nel contesto delle circostanze particolari in cui la dichiarazione controversa è stata formulata (si veda, in particolar modo, *Daktaras c. Lituania*, n. 42095/98, § 43).

Nella fattispecie, la Corte rileva che il rapporto del Procuratore generale trasmesso il 31 marzo 2003 al Presidente del Parlamento europeo è intervenuto nel contesto di un procedimento penale instaurato contro il ricorrente, più precisamente nell'ambito di una richiesta motivata che tendeva soltanto a provare l'esistenza di elementi sufficienti che giustificassero una misura di custodia cautelare e, di conseguenza, di natura tale da motivare una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare, di cui godeva il ricorrente. Limitandosi quindi il rapporto in contestazione a rilevare gli elementi del fascicolo del procedimento che potevano condurre ad ordinare una messa in stato di custodia cautelare, la Corte ne deduce che le dichiarazioni formulate dal Procuratore generale nel rapporto del 16 dicembre 2002, e trasmesso il 31 marzo 2003, non hanno minimamente leso la presunzione di innocenza del ricorrente.

Peraltro, questi si lamenta della pubblicazione sul giornale *Le Monde* in data 13 maggio 2003 di alcuni passaggi del suddetto rapporto, e della dedotta complicità delle autorità giudiziarie interne in questa pubblicazione.

Ora, la Corte ricorda che, ai sensi dell'art. 35 § 1 della Convenzione, essa non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne. A questo proposito, sottolinea che ciascun ricorrente deve aver concesso alle giurisdizioni interne l'opportunità che l'art. 35 § 1 ha per finalità di riservare in via di principio agli Stati contraenti: evitare o correggere le dedotte violazioni nei suoi confronti (*Cardot c. Francia*, sentenza del 19 marzo 1991, serie A n. 200, p. 19, § 36). La doglianza di cui si intende investire la Corte deve essere stata sollevata, almeno nella sostanza, nelle forme e nei termini prescritti dal diritto interno, dinanzi alle giurisdizioni nazionali competenti (si veda, tra le tante, *Selmouni c. Francia* [GC] 28 luglio 1999, n. 25803/94, CEDU 1999-V, § 74).

Nel presente caso, la Corte rileva che esistono nel diritto francese dei ricorsi specifici, di cui il ricorrente poteva servirsi nella fattispecie e che erano di quelli preordinati a rimediare alla violazione dedotta. Infatti, l'art.

9-1 del codice civile, oltre al diritto al risarcimento che consacra, prevede dei procedimenti d'urgenza che possono essere utilizzati da qualunque persona la cui presunzione di innocenza non sia rispettata (si vedano, a questo proposito, *Castaing c. Francia*, (decisione), n. 43559/98, 26 gennaio 1999, e *M.G. c. Francia*, decisione di irricevibilità della Commissione europea dei diritti dell'uomo, n. 38258/97, 20 maggio 1998). Allo stesso modo, il ricorrente disponeva della possibilità di introdurre un'azione civile fondata su una violazione della presunzione di innocenza commessa con uno dei mezzi di cui all'art. 23 della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa, vale a dire un'azione per diffamazione in virtù degli artt. 29 e 32 di questa legge. Inoltre, se il ricorrente intendeva lamentarsi del mancato rispetto del segreto istruttorio, poteva anche sporgere querela con costituzione di parte civile (art. 11 del codice di procedura penale). In qualsiasi caso, la Corte ritiene che spettasse al ricorrente di esperire i ricorsi utili precitati, non gravando sullo Stato convenuto, in materia, alcun obbligo relativo all'apertura *ex officio* dei procedimenti menzionati.

In difetto del mancato esaurimento da parte del ricorrente di una delle vie di ricorso interne, ad un tempo disponibili ed accessibili, questa parte del ricorso deve essere respinta, comunque sia, in applicazione dell'art. 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

2. Il ricorrente si lamenta anche dell'illegalità delle intercettazioni telefoniche di cui è stato oggetto. Invoca l'art. 8 della Convenzione, che è formulato come segue:

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del Paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

### 1. Argomenti delle parti

#### a) Il Governo

i. Sul rispetto del termine di sei mesi e sulla ricevibilità del ricorso *ratione materiae*

Il Governo, in primo luogo, ritiene che questa doglianza sia stata presentata oltre il termine di sei mesi. Sottolinea innanzitutto che l'istanza nella quale il ricorrente si lamentava della sola violazione degli artt. 5 e 6 § 2 della Convenzione è pervenuta alla Corte l'11 settembre 2003. Osserva poi che, in una lettera con la data del 2 agosto 2005, il difensore del ricorrente, citando quelle disposizioni che erano state a suo avviso ignorate, chiedeva alla Corte la data in cui il suo ricorso sarebbe stato esaminato, precisava l'evoluzione del procedimento interno, ricordava il fatto che il

magistrato che aveva posto il ricorrente in carcere non era imparziale, informava la Corte della contestazione della legalità delle intercettazioni telefoniche e ancora del deferimento di tale questione al Parlamento europeo. Rileva infine che in una seconda lettera ricevuta dalla Corte il 29 novembre 2005, in risposta ad una comunicazione della Cancelleria della Corte, il difensore del ricorrente scriveva «*è proprio sulla base dell'art. 8 della Convenzione (...) che le intercettazioni telefoniche, censurate anche sulla base dell'art. 100-7 del codice di procedura penale francese e dell'art. 10 del Protocollo delle Comunità europee, sono state sottoposte alla sua giurisdizione.*» Il Governo ne deduce che il termine di sei mesi è scaduto il 16 settembre 2005, dal momento che le decisioni della Corte di Cassazione relative alla validità delle intercettazioni oggetto di contestazione sono state pronunciate il 16 marzo 2005.

In secondo luogo, il Governo ritiene che la doglianza sollevata sia incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione. Rilevando che il ricorrente si limita esclusivamente a dolersi di non aver goduto del trattamento di favore riservato ai membri del Parlamento francese, e non già dell'offesa arrecata alla sua vita privata dalle intercettazioni telefoniche contestate, esso fa notare che la Convenzione non garantisce trattamenti particolari di cui godono certi membri del corpo sociale per via delle loro funzioni, e non comporta alcun obbligo in questo senso.

ii. Sulla fondatezza della doglianza

Il Governo rileva innanzitutto che non è affatto sostenuto da parte del ricorrente che le intercettazioni sarebbero state contrarie all'art. 8 della Convenzione, nella misura in cui tali intercettazioni hanno effettivamente rispettato le formalità previste dagli artt. 100 e seguenti del codice di procedura penale, dei quali la Corte ha avuto occasione di precisare la conformità alla Convenzione. Ritiene che la pretesa del ricorrente, secondo la quale l'art. 100-7 del suddetto codice avrebbe dovuto trovare applicazione in virtù dell'art. 10 a) del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee applicabile ai membri del Parlamento europeo, sia contraria al diritto comunitario. A questo proposito, sostiene che quest'ultimo articolo non riguarda altro se non le immunità di cui godono i parlamentari nei loro Paesi, mentre la disposizione francese in questione non può ricevere una simile qualificazione né secondo il diritto comunitario, né secondo il diritto francese.

Quanto alla nozione di immunità parlamentare, il Governo osserva che essa è contemplata dall'art. 26 della Costituzione della Quinta Repubblica. In materia penale, il parlamentare, per fatti commessi al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, non può essere oggetto di un arresto, di una misura privativa della libertà o di una misura di libertà vigilata, senza che sia stata data un'autorizzazione da parte dell'organo competente

dell'assemblea alla quale appartiene. Il Governo peraltro sottolinea che gli artt. 9 e 10 a) del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee rinviano al diritto interno e che, in qualsiasi caso, la nozione di immunità è identica. Da questi due testi deduce che le immunità impediscono le azioni giudiziarie e anche le misure che limitano la libertà del parlamentare, e che esse possono in certi casi essere revocate. Ora, le disposizioni dell'art. 100-7 del codice di procedura penale francese non possono essere equiparate ad un'immunità, nella misura in cui esse non prevedono alcun ostacolo alla decisione del magistrato istruttore di ordinare il controllo della linea telefonica di un deputato o di un senatore, ma soltanto una formalità a titolo di semplice informazione, che rientra nel campo della pura cortesia.

Il Governo ritiene poi che l'equiparazione dei membri del Parlamento europeo ai membri delle assemblee francesi, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal diritto comunitario, si scontri con la lettera dell'art. 100-7 precitato e con la natura del Parlamento europeo. Esso indica che il campo di applicazione dell'art. 100-7 non concerne affatto i membri del Parlamento europeo, e ritiene che si imponga questa interpretazione, tanto più che non esiste, come ha rilevato la Corte di Cassazione nelle sue sentenze del 16 marzo 2005, nessun principio costituzionale di parità tra i parlamentari francesi e i membri del Parlamento europeo.

*b) Il ricorrente*

Il ricorrente, dal canto suo, conferma che la doglianza è stata formulata nel termine di sei mesi.

Sulla dedotta violazione dell'art. 8, il ricorrente considera innanzitutto che le intercettazioni telefoniche contestate non erano previste dalla legge, contrariamente alle prescrizioni dell'art. 8 § 2 della Convenzione. A questo proposito sottolinea che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione votata all'unanimità, ha denunciato la posizione della Corte di Cassazione, secondo la quale l'art. 100-7 del codice di procedura penale non si applica ai parlamentari europei. Egli ritiene che questa disposizione costituisca una tutela di cui i parlamentari europei devono godere al pari dei parlamentari nazionali, e sostiene che è soltanto per coprire gli errori del giudice istruttore e del Procuratore generale che la Corte Suprema ha adottato tale posizione.

Il ricorrente ritiene poi che le intercettazioni non fossero affatto giustificate. Sebbene non avessero secondo lui alcun legame con le esigenze di cui al paragrafo 2 dell'art. 8, poiché si parlava soltanto dell'opinione che egli aveva dei giudici, esse sono state allegate al fascicolo, sono state richiamate in tutte le decisioni relative alla sua permanenza in carcere e nelle sentenze di condanna.

## 2. L'intervento di terzo e le osservazioni delle parti in replica

Il sig. Gargani, Presidente della Commissione per gli affari giuridici del Parlamento europeo, agendo in nome proprio, considera che il termine «immunità» deve ricevere una definizione autonoma in diritto comunitario, in armonia con quella espressa all'art. 10 b) del Protocollo precitato, secondo la quale i parlamentari europei godono «sul territorio di ogni altro Stato membro dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario». Egli fa notare che, allorché una disposizione di diritto interno accorda un'immunità, un privilegio o un'agevolazione ai membri di un Parlamento nazionale con il fine di garantire il libero esercizio della loro funzione in piena indipendenza, essa deve essere interpretata come costitutiva di un'«immunità» nell'accezione del Protocollo e dovrà quindi essere applicabile, *mutatis mutandis*, ai membri del Parlamento europeo. Dopo aver ricordato le diverse fasi dei procedimenti relativi alla difesa dell'immunità parlamentare del ricorrente, sottolinea che, di fronte al rifiuto delle autorità francesi competenti e a quello della Commissione di instaurare un procedimento di infrazione per violazione del diritto comunitario primario, il Parlamento europeo si trova privo di un rimedio per far rispettare le immunità ed i privilegi di cui godono i suoi membri.

Il Governo contesta la tesi del terzo interveniente. Ricorda che l'art. 10 del Protocollo dell'8 aprile 1965 distingue due tipi di situazioni, a seconda che il deputato si trovi sul proprio territorio nazionale o sul territorio di ogni altro Stato membro. Osserva che la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha peraltro riconosciuto che il rinvio ai diritti nazionali operato alla lettera a) del primo comma dell'art. 10 doveva essere considerato come una disposizione che consente di stabilire il contenuto materiale dell'immunità del membro del Parlamento europeo, allorché egli è perseguito nel proprio Paese (Corte di Giustizia delle Comunità europee, 10 luglio 1986, *Roger Wybot contro Edgar Faure e altri*, C-149/85, Raccolta p. 2391, § 11). Sottolinea a questo proposito che la Commissione, mediante il suo presidente, il sig. Barroso, il 30 giugno 2006, in risposta ad un'interrogazione parlamentare riguardante il presente caso, ha precisato che «l'art. 100-7 [del codice di procedura penale francese], che accorda una garanzia procedurale rispetto alle intercettazioni telefoniche effettuate su linee di deputati o senatori, in quanto disposizione relativa ad una misura istruttoria, non rientra nell'ambito della nozione di immunità nel diritto francese» e, di conseguenza, che non «trattandosi di un'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento in Francia, la mancata applicazione di questa disposizione ad un membro del Parlamento europeo non può essere messa in discussione sulla base dell'art. 10 [del suddetto Protocollo]».

Il ricorrente considera che dalle osservazioni del terzo interveniente risulta che il Governo ha manifestato, per tutta la durata dei procedimenti

interni, un disprezzo totale del diritto europeo e degli organismi parlamentari o giudiziari europei.

### 3. La valutazione della Corte

La Corte non reputa necessario pronunciarsi sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dal Governo, nella misura in cui questa parte del ricorso è irricevibile, ad ogni modo, per manifesta mancanza di fondamento.

Contrariamente alle pretese del Governo, la Corte ritiene che i fatti denunciati dal ricorrente connotino senza alcun dubbio un'ingerenza nei diritti garantiti dall'art. 8 § 1 della Convenzione. Essendo le comunicazioni telefoniche incluse nelle nozioni di «vita privata» e di «corrispondenza» di cui all'art. 8, l'intercettazione di tali comunicazioni si traduce in effetti in una «ingerenza di una pubblica autorità» nell'esercizio di un diritto che il paragrafo 1 garantisce al ricorrente (si vedano in particolar modo le sentenze *Malone c. Regno Unito* del 2 agosto 1984, serie A n. 82, p. 30, § 64, *Kruslin c. Francia e Huvig c. Francia* del 24 aprile 1990, serie A n. 176-A e 176-B, p. 20, § 26, e p. 52, § 25, *Halford c. Regno Unito* del 25 giugno 1997, *Raccolta* 1997-III, p. 1016-1017, § 48, e *Kopp c. Svizzera* del 25 marzo 1998, *Raccolta* 1998-II, p. 540, § 53).

Resta da stabilire se questa ingerenza si giustificasse secondo il paragrafo 2 dell'art. 8, vale a dire se essa fosse «prevista dalla legge», ispirata da uno o più fini legittimi ivi enunciati e se fosse «necessaria in una società democratica» per raggiungerli.

#### a) L'ingerenza era «prevista dalla legge» ?

L'espressione «prevista dalla legge», nel significato dell'art. 8 § 2, esige innanzitutto che la misura incriminata abbia un fondamento nel diritto interno. Tale espressione riguarda anche la qualità della legge in questione: essa esige l'accessibilità di questa da parte della persona interessata, che per di più deve poterne prevedere le conseguenze per sé, e la sua compatibilità con il primato del diritto.

Sul primo punto, la Corte ricorda che le intercettazioni delle comunicazioni telefoniche, disposte come nel caso di specie da un giudice istruttore sulla base degli artt. 100 e seguenti del codice di procedura penale, introdotti essi stessi dalla legge del 10 luglio 1991 sulla riservatezza delle comunicazioni effettuate attraverso mezzi di telecomunicazione, hanno una base legale nel diritto francese (si veda in particolare *Lambert c. Francia*, sentenza del 24 agosto 1998, *Raccolta* 1998-V, §§ 24-25).

Sul secondo punto, la Corte pensa che «l'accessibilità della legge» non ponga in questo caso nessun problema, ciò che, d'altronde, le parti non contestano. Quanto alla «prevedibilità della legge», essa ricorda che questa espressione significa che il diritto interno deve essere compatibile con il «primato del diritto» nel senso che esso deve offrire una tutela contro l'ingerenza arbitraria nell'esercizio del diritto di un individuo secondo l'art.

8. In altre parole, la legge deve utilizzare termini abbastanza chiari per indicare agli individui in modo sufficiente in quali circostanze e a quali condizioni essa consente alle pubbliche autorità di adottare simili misure di controllo (*Malone c. Regno Unito*, sentenza del 2 agosto 1984, serie A n. 82, p. 32, § 67).

Nel caso di specie, la Corte rileva che il ricorrente si lamenta essenzialmente dell'illegalità delle misure di intercettazione delle comunicazioni telefoniche in questione, per il fatto che le prescrizioni dell'art. 100-7 del codice precitato, relative al trattamento particolare riservato ad un determinato corpo sociale, sono state ritenute dalla Corte di Cassazione inapplicabili ai membri del Parlamento europeo, di cui egli faceva parte.

Ora, da un lato, la Corte ricorda che essa ha ritenuto che gli articoli 100 e seguenti del codice di procedura penale pongano delle regole chiare e dettagliate e precisino, in linea di principio, con sufficiente chiarezza l'estensione e le modalità di esercizio del potere di apprezzamento delle autorità nel settore considerato (*Lambert*, cit., § 28).

Dall'altro lato, trattandosi della questione relativa all'applicabilità dell'art. 100-7 del codice di procedura penale ai membri del Parlamento europeo, la Corte ricorda che spetta in primo luogo alle autorità nazionali, e in particolare alle corti e ai tribunali, interpretare e applicare il diritto interno, anche quando questo rinvia al diritto internazionale o a degli accordi internazionali. Allo stesso modo, gli organi giudiziari della Comunità sono in una posizione migliore per interpretare ed applicare il diritto comunitario. In ciascun caso, la funzione della Corte è quella di limitarsi a controllare la compatibilità con la Convenzione degli effetti di tali decisioni (si vedano, *mutatis mutandis*, *Malone* cit., § 79, e le sentenze *Kruslin c. Francia* e *Huvig c. Francia* del 24 aprile 1990, cit., § 28, rispettivamente; si vedano anche *Waite e Kennedy*, [GC], n. 26083/94, § 54, CEDU 1999-I, e *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 143, CEDU 2005-VI). Non le compete quindi, in linea di principio, esprimere un'opinione contraria a quella della Corte di Cassazione sul campo di applicazione dell'art. 100-7 del codice di procedura penale e sulla natura delle misure che esso prevede, salvo in caso di interpretazione manifestamente arbitraria, il che non è nel caso di specie.

La Corte nota anche che l'art. 10 a) del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, in assenza di un quadro giuridico autonomo ed uniforme per il regime di immunità del Parlamento europeo, rinvia espressamente ai diritti nazionali per quanto riguarda il contenuto materiale dell'immunità del membro del Parlamento allorché quest'ultimo è perseguito nel proprio Paese. Stando così le cose, la Corte rileva che nel diritto francese il regime giuridico dell'immunità parlamentare, che copre le nozioni di irresponsabilità e di inviolabilità, non pone alcun ostacolo all'instaurazione di procedimenti penali contro un

deputato o a che costui sia oggetto di misure istruttorie o investigative, tranne che in caso di opinioni o voti da lui espressi nell'esercizio delle sue funzioni (si veda l'art. 26 § 1 della Costituzione del 4 ottobre 1958). La Corte ritiene, alla stregua, del resto, di quel che ha ritenuto la Corte di Cassazione francese, che l'art. 100-7 del codice di procedura penale riguardi soltanto i deputati ed i senatori, vale a dire i membri del Parlamento nazionale e che, in difetto di un testo o di un principio che vada in senso contrario, esso non potrebbe applicarsi e nemmeno essere esteso ai membri del Parlamento europeo. Essa è tanto più persuasa che non vi sia motivo di estendere a costoro la regola stabilita per i parlamentari nazionali dall'art. 100-7 del suddetto codice, dato che, da un lato, le formalità prescritte da questa norma lo sono sotto pena di nullità, quando le nullità devono in via generale essere interpretate restrittivamente, dall'altro lato, nessuna decisione di diritto comunitario, né alcuna sentenza del giudice comunitario interpreta l'art. 100-7 in questione nel significato estensivo suggerito dal ricorrente (si veda al contrario la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee citata a pagina 25 sopra, come pure, quale parere proveniente da una personalità particolarmente autorevole, la dichiarazione, citata alla stessa pagina, del Presidente della Commissione delle Comunità europee).

Di conseguenza, la sua mancata applicazione al ricorrente non rimette in discussione né il fondamento giuridico legale delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche che egli ha avuto, né la qualità richiesta della legge relativa alle stesse.

La Corte conclude che le misure oggetto di contestazione erano quindi «previste dalla legge» nel significato dell'art. 8 § 2 della Convenzione.

*b) Finalità e necessità dell'ingerenza*

La Corte ritiene che l'ingerenza mirasse a consentire la dimostrazione della verità nell'ambito di un procedimento penale e tendesse quindi alla difesa dell'ordine.

Resta da esaminare se l'ingerenza fosse «necessaria in una società democratica» per raggiungere questi obiettivi. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per giudicare dell'esistenza e dell'ampiezza di una simile necessità, ma esso va di pari passo con un controllo europeo che riguarda allo stesso tempo la legge e le decisioni che le danno applicazione (*Lambert*, cit., § 30).

Nel quadro dell'esame della necessità, la Corte ricorda che i procedimenti destinati al controllo dell'adozione e dell'applicazione delle misure in contestazione devono essere idonei a limitare a quel che è «necessario in una società democratica» l'ingerenza in questione, il che implica un controllo efficace (si veda *Lambert*, cit., § 31; si veda pure *Klass e altri c. Germania*, sentenza del 6 settembre 1978, §§ 50, 54 e 55).

Ora, nella fattispecie, è giocoforza osservare che il ricorrente ha avuto la massima libertà di far valere le sue argomentazioni dinanzi alle giurisdizioni competenti, nella misura in cui ha potuto presentare un'istanza di nullità di atti del procedimento – concernente le intercettazioni disposte – dinanzi alla sezione istruttoria della Corte d'Appello di Parigi, poi un ricorso per cassazione dinanzi alla Corte di Cassazione. Oltre al fatto che le intercettazioni oggetto del contendere erano state disposte da un magistrato ed eseguite sotto il suo controllo, la Corte ricorda soprattutto che, come ha già giudicato, le disposizioni della legge del 1991 che disciplinano le intercettazioni telefoniche rispondono alle esigenze dell'art. 8 della Convenzione (*Lambert*, cit., § 28).

Questi elementi conducono la Corte a ritenere che il ricorrente non sia stato privato della tutela effettiva della legge nazionale in materia, e che egli abbia avuto a disposizione un «controllo efficace» per contestare le intercettazioni telefoniche di cui è stato oggetto.

Essa rileva infine che il ricorrente non formula alcuna doglianza precisa quanto all'ampiezza e alla durata delle intercettazioni telefoniche disposte, o ancora quanto al loro controllo e al loro impiego, doglianza che getterebbe un dubbio sul rapporto di proporzionalità che deve sussistere sotto il profilo dell'art. 8 § 2 della Convenzione.

Date le condizioni e alla luce dell'insieme dei dati del caso, la Corte ritiene che il ricorrente non fornisca alcun elemento di natura tale da far pensare che l'ingerenza in questione fosse sproporzionata rispetto al fine legittimo perseguito.

Non avendo riscontrato nessuna parvenza di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, essa ritiene che questa parte del ricorso sia manifestamente infondata e che debba essere respinta in applicazione dell'art. 35 § 3 della Convenzione.

Di conseguenza, è opportuno porre fine all'applicazione dell'art. 29 § 3 della Convenzione e dichiarare il ricorso irricevibile.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,

*Dichiara* il resto del ricorso irricevibile.

Claudia Westerdiek.  
Cancelliere

Peer Lorenzen  
Presidente